

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2015	Numero: 26292	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	<input checked="" type="checkbox"/> pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: non specificato				
Altro: non specificato				
Quantum: non specificato				
Gradi precedenti				
1°Grado: non specificato				
2°Grado: Corte di Appello di Torino, in parziale riforma del primo grado, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, riduceva la pena inflitta				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale		Mancata tutela	
Tipo di infortunio:	lesioni		<input checked="" type="checkbox"/> morte	

Fattispecie

Mentre lavorava ad una altezza di 30 metri dal suolo cadeva perdendo la vita.

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:		Ulteriori soggetti lesi:		

Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico		<input checked="" type="checkbox"/> Privato	

Principio di diritto

<p>La colpa, specifica, addebitata ai ricorrenti discende, in re ipsa, dalla accertata violazione degli obblighi ad essi imposti dalle citate norme antinfortunistiche dovendosi per ciò stesso ritenersi implicitamente accertata anche la prevedibilità ex ante dell'evento, non emergendo alcuna circostanza che consenta di ritenere esulante dalle cognizioni e dalle competenze dei ricorrenti, nelle descritte qualità, la possibilità di prevedere - indipendentemente, ripetesi, da ogni accertamento sull'esistenza di difetti strutturali del pannello - l'instabilità dello stesso e comunque la sua inidoneità a sorreggere in sicurezza gli operai che su di esso stazionavano, in ragione delle particolari modalità di imbracatura alla gru, né potendo dubitarsi che l'evento poi tragicamente verificatosi - caduta dall'altro dell'operaio - rientrasse tra i rischi che le norme violate miravano a prevenire (ed. concretizzazione del rischio). Come s'è detto, non può giovare, nemmeno sul versante soggettivo della colpa, la considerazione che in precedenza, nonostante l'adozione delle medesime modalità operative, nessun evento del genere si fosse mai verificato, non essendo una tale constatazione idonea a renderne scusabile la mancata previsione ex ante. Questa del resto discende dalla stessa previsione normativa che, nell'imporre l'adozione della regola cautelare, per ciò stesso codifica e rende pertanto prevedibile, per effetto della stessa doverosa conoscenza e conoscibilità della norma, l'esistenza dei pericoli di caduta discendenti dall'esecuzione di lavori in altezza. Solo una ragionevole certezza</p>

dell'insussistenza in concreto di tale pericolo in ragione della idoneità della modalità operativa adottata a costituire essa stessa idoneo presidio collettivo di sicurezza, avrebbe potuto escludere la prevedibilità ex ante dell'evento. Una tale ragionevole certezza però nel caso di specie, sulla base delle emergenze acquisite, non trova alcuna valida base logica, questa certamente non potendo essere rappresentata dalla mera constatazione empirica della tragica novità dell'accadimento.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

<input checked="" type="checkbox"/> Rigetto del ricorso		Ricorso inammissibile	
Annullamento:	<i>senza rinvio</i>	<i>con rinvio</i>	<i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali			

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.